



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CUFFARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2008**

Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione  
del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati  
e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Un sondaggio, pubblicato il 12 settembre 2007 dal quotidiano «La Repubblica», riguardante la materia elettorale, ha evidenziato che i più alti consensi da parte dei cittadini attecchivano alla reintroduzione del voto di preferenza.

Tale dato e la massiccia affluenza al voto politico del 13 e 14 aprile scorso hanno smentito l'affermazione, da più parti sostenuta, che i cittadini italiani si sarebbero allontanati dalla politica.

Il dato dimostra invece la proposizione inversa e cioè che sono i politici che si sono allontanati dai cittadini per i quali, invece, nonostante tutto, rimane intatta la volontà di partecipare alla politica e di dare un peso al loro voto, scegliendo, tramite la preferenza, il candidato che li possa rappresentare.

Una delle storture più evidenti dell'attuale sistema elettorale è quello di avere eliminato

il voto di preferenza, di guisa che l'elettore si trova di fronte ad una lista «bloccata», decisa dalle segreterie dei partiti.

Si tratta di un errore clamoroso, che giustifica oltremodo la qualificazione da dare all'attuale legge elettorale denominata, com'è noto, dal professor Sartori come il «*porcellum*».

Non sono ancora chiare le ragioni che hanno indotto l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, nella XIV legislatura, a fare approvare tale riforma e, soprattutto, a dichiarare recentemente che la legge in questione può andare ancora bene.

Pertanto, il presente disegno di legge ha lo scopo di reintrodurre il voto di preferenza in quanto esso rappresenta un diritto legittimo dei cittadini di scegliere, anche all'interno delle liste, i propri candidati da eleggere.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Introduzione del voto di preferenza  
per l'elezione della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale» sono inserite le seguenti: «e di un voto per indicare una preferenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di preferenza senza indicazione della lista o di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato stesso.»;

b) all'articolo 31, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «su un'unica riga», sono inserite le seguenti: «, con uno spazio per l'attribuzione del voto di preferenza»;

c) all'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché infine il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;

d) all'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».

## Art. 2.

*(Introduzione del voto di preferenza  
per l'elezione del Senato della Repubblica)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,

di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con lo spazio per l'indicazione della preferenza»;

*b)* all'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante l'indicazione di una preferenza, espressa scrivendo il nome del candidato appartenente alla lista stessa. Nel caso di indicazione di una preferenza senza indicazione della lista o di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è comunque assegnato alla lista cui appartiene il candidato indicato.»;

*c)* all'articolo 17, comma 7, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano d'età».